Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DELLE UNITÀ CINOFILE

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 3
1. PREMESSA 3
2. ATTIVITÀ SOCCORSO CINOFILO 3
TITOLO II – ORGANIZZAZIONE 5
3. COORDINAMENTO ATTIVITÀ FORMATIVA 5
4. REFERENTE TECNICO NAZIONALE UU.CC. 5
5. REFERENTE TECNICO REGIONALE UU.CC 6
6. IL REFERENTE TECNICO TERRITORIALE UU.CC. 7
7. IL TEAM NAZIONALE UU.CC. 7
8. IL GRUPPO REGIONALE UU.CC. 8
9. LA SQUADRA TERRITORIALE UU.CC. 8
10. IL TRAINER UNITÀ CINOFILA 8
11. IL FORMATORE UNITÀ CINOFILA 9
12. UNITÀ CINOFILA OPERATIVA IN RICERCA E SOCCORSO IN SUPERFICIE E MACERIE 10
TITOLO III - GESTIONE DEI CANI 12
13. REGOLE INERENTI AI CANI 12
14. MEDICO VETERINARIO 12
TITOLO IV – OPERATIVITÀ 13
15. OPERATIVITÀ 13
16. ADDESTRAMENTI 14
TITOLO V – MATERIALI 15
17. ELENCO DEI MATERIALI UTILI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ 15
TITOLO VI – DISPOSIZIONI 17
18. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 17

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. PREMESSA

1.1 Con riferimento alle definizioni delle strutture e degli acronimi citati nel presente regolamento, si rinvia al quadro normativo dell'Associazione della CRI e, in particolare, al Regolamento Generale Soccorsi Speciali.

1.2. Con riferimento alla formazione specifica di cui al presente regolamento, si fa rimando integrale alle schede corso presenti sul portale GAIA.

2. ATTIVITÀ SOCCORSO CINOFILO

2.1. Per lo sviluppo delle attività di risposta alle emergenze, la Croce Rossa Italiana si avvale delle Unità Cinofile quale attività inserita nei Soccorsi Speciali CRI. L'attività operativa e addestrativa è garantita attraverso percorsi formativi specifici che garantiscono un fondamentale supporto nella ricerca (Search), Soccorso tecnico (Rescue) e nell'ambito sociale tramite attività assistite. Tali attività richiedono un alto livello di competenza, organizzazione e materiali specifici tecnici.

2.2. Le Unità Cinofile svolgono attività emergenziali, dimostrative, didattiche educative, preventive, formative e di promozione.

2.3. Le Unità Cinofile da soccorso sono risorse operative di supporto che operano su scenari di intervento reale e svolgono attività di ricerca dispersi (ricerca in superficie GSAR e ricerca su macerie USAR). Queste si integrano ai sistemi coordinati dagli Enti preposti al servizio tecnico urgente.

2.4. L'attività di ricerca tramite unità cinofile si svolge all'interno di aree assegnate dagli Enti e Organismi preposti che coordinano il soccorso; all'interno di suddette aree sono svolte attività di bonifica per la ricerca finalizzata al ritrovamento di persone disperse.

2.5. L'attività Cinofila in supporto per il Sociale comprende interventi con finalità di socializzazione volti a promuovere il miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale, attraverso interventi di informazione, manifestazione e diffusione.

2.6. Le figure tecniche e di coordinamento, nei loro ruoli di funzione, risultano inserite nel progetto secondo gli schemi dell'Incident Command System (ICS); queste svolgono attività integrate agli altri soggetti in campo.

2.7. Sono soggetti attivi del soccorso cinofilo:

a) Nel settore operativo:
- Unità Cinofila specializzata in ricerca e soccorso in superficie e macerie (U.C. SMSUP);
- Unità Cinofila a supporto per il Sociale di primo livello e dimostrazione /Manifestazione (U.C. ACAS I liv.);
- Unità Cinofila Assistita per il Sociale di secondo livello (U.C. A.C.A.S II Liv.).

b) Nel settore di coordinamento:
   - Referente Tecnico Nazionale UU.CC.;
   - Referente Tecnico Regionale UU.CC.;
   - Referenti Tecnici Territoriali UU.CC..

c) Nel settore formativo:
   - Trainer Cinofilo (TC) unico per tutte le specializzazioni;
   - Formatore Cinofilo (FC).

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE

3. COORDINAMENTO ATTIVITÀ FORMATIVA

3.1. Presso ogni Regione le attività di formazione e addestramento della cinofilia sono coordinate dai Comitati Regionali CRI. Gli stessi ne curano gli aspetti derivanti a favore delle necessità dei gruppi territoriali di competenza.

4. REFERENTE TECNICO NAZIONALE UU.CC.

4.1. Il Delegato Tecnico Nazionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi, ai fini del miglior coordinamento delle Attività Cinofile prevista dal presente regolamento e fermo restando quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione, si avvale di un Referente Tecnico Nazionale UU.CC..

4.2. Il Referente Tecnico Nazionale UU.CC. è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Delegato Tecnico Nazionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi, che lo individua preferibilmente tra le figure operative con maggiore esperienza e di più alto livello tecnico.

4.3. Il Referente Tecnico Nazionale UU.CC. svolge i seguenti compiti:

a) presiede la Commissione Tecnica Nazionale di specialità;
b) partecipa, per quanto di competenza, al supporto tecnico durante la definizione di convenzioni, protocolli d'intesa con i vari Enti, Corpi dello Stato, Federazioni, Società e Associazioni;
c) riunisce, almeno quattro volte l'anno (anche in videoconferenza) ed ogni volta che se ne presenti la necessità, i Referenti Tecnici Regionali ed i Referenti Tecnici Provinciali di specialità per le Province Autonome di Trento e Bolzano;
d) di concerto con la Commissione Tecnica Nazionale di specialità, il Responsabile del Centro Nazionale di Formazione in materia di Emergenze e Soccorsi Speciali ed il Delegato Tecnico Nazionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi identifica annualmente le figure specialistiche esterne alla CRI autorizzate ad effettuare docenze e aggiornamenti al personale UU.CC. per specifiche competenze;
e) redige la relazione annuale di previsione, comprensiva della parte economica e concorda con il Delegato Tecnico Nazionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi il budget dell'attività dell'anno successivo per l'approvazione da parte del CDN;
f) aggiorna e informa il Delegato Tecnico Nazionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi circa le attività svolte nell'ambito del budget assegnato;
g) redige la relazione annuale consuntiva, comprensiva della parte economica, e la sottopone Delegato Tecnico Nazionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi;
h) raccoglie e analizza, con l'ausilio della Commissione Tecnica Nazionale

di specialità, le proposte e la fattibilità di eventuali nuovi progetti formativi ed operativi ivi compresi i capitolati tecnici da sottoporre al Delegato Tecnico Nazionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi e al Responsabile dell'U.O. Soccorsi Speciali e Formazione Emergenza;

i) coordina i Referenti Tecnici Regionali UU.CC.;
j) si coordina con il Responsabile dell'U.O. Soccorsi Speciali e Formazione Emergenza per la gestione dell'attività formativa a livello nazionale;
k) organizza previa autorizzazione del Delegato Tecnico Nazionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi le sessioni straordinarie di operatività.

5. REFERENTE TECNICO REGIONALE UU.CC

5.1. Ogni Referente Tecnico Regionale UU.CC., ha l'obbligo di:

a) organizzare la formazione, in ambito regionale, secondo quanto previsto dal Regolamento dei corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti della CRI;
b) verificare il mantenimento della qualifica e degli standard operativi degli operatori;
c) collaborare per la buona riuscita dei corsi e gli addestramenti di specialità;
d) far osservare le disposizioni previste dal Regolamento dei corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti della CRI all'interno della propria regione;
e) coordinare con i Trainer Cinofili esercitazioni ed addestramenti organizzati in regione;
f) supportare il Delegato Tecnico Regionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi per tutte le attività in capo allo stesso;
g) redigere il Report semestrale delle attività svolte;
h) garantire il monitoraggio e il censimento delle attività di specialità;
i) elaborare in collaborazione con il Referente Tecnico Nazionale UU.CC. e il Delegato Tecnico Nazionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi un documento programmatico relativo alle attività da realizzare nel corso dell'anno successivo;
j) stabilire un programma formativo di massima, di concerto con il DTR AOES, per:
   - corsi Unità Cinofila Base (attivazione a livello territoriale);
   - corsi Trainer Unità Cinofila;
k) stabilire il programma e la calendarizzazione degli addestramenti con i relativi Trainer UU.CC..
l) stabilire la programmazione della verifica di operatività annuale.

6. IL REFERENTE TECNICO TERRITORIALE UU.CC.

6.1. Il Referente Tecnico Territoriale UU.CC. è nominato dal Consiglio Direttivo Territoriale CRI; la sua nomina deve essere trasmessa al Referente Tecnico Regionale per il tramite del Delegato Tecnico Regionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi.

6.2. Il Referente Tecnico Territoriale UU.CC.:

a) concorre, per la parte di competenza tecnica, alla definizione di convenzioni, accordi e collaborazioni con enti e associazioni presenti in ambito territoriale;
b) riunisce, almeno due volte l'anno (anche in videoconferenza), ed ogni volta che se ne presenti la necessità, la Squadra UU.CC.;
c) redige la relazione annuale di previsione, comprensiva della parte economica e concorda con il Delegato Tecnico Territoriale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi il budget dell'attività dell'anno successivo per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo Territoriale;
d) aggiorna e informa il Presidente e il Consiglio Direttivo Territoriale, per il tramite del Delegato Tecnico Territoriale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi, circa le attività svolte;
e) redige la relazione annuale consuntiva, da sottoporre al Delegato Tecnico Territoriale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi;
f) ha la responsabilità di coordinarsi con il Referente Tecnico Regionale per la pianificazione dell'attività formativa a livello territoriale e sottoporre la programmazione al Consiglio Direttivo Territoriale per tramite del Delegato Territoriale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi;
g) provvede a richiedere, motivandole, eventuali sessioni straordinarie di verifica di operatività annuale al Referente Tecnico Regionale.

7. IL TEAM NAZIONALE UU.CC.

7.1. Il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare la costituzione del Team Nazionale UU.CC. (specializzato in Ricerca e Soccorso in Superficie e Macerie – UU.CC. SMSUP), su proposta del DTN AOES.

7.2. Il Team Nazionale UU.CC. rappresenta l'aliquota di operatori specializzati provenienti dai Gruppi Regionali, individuati con principio di competenza tecnica e operativa dal RTN di specialità e segnalati al DTN AOES per il concerto e la proposta al CDN.

7.3. Il Team Nazionale UU.CC. è dotato di materiali tecnici e di mezzi dedicati allo svolgimento delle attività speciali in ambito USAR e GSAR.

7.4. La costituzione del Team Nazionale UU.CC. è subordinata alla presenza di un numero minimo di 5 (cinque) unità cinofile.

8. IL GRUPPO REGIONALE UU.CC.

8.1 Il Consiglio Direttivo Regionale o delle Province autonome di Trento e Bolzano costituisce, con apposita delibera, il gruppo regionale UU.CC., gestito e coordinato dal Referente Tecnico Regionale UU.CC.

8.2 Il gruppo è composto da un numero minimo di 5 (cinque) unità cinofile Operative, provenienti dai comitati territoriali della regione stessa.

9. LA SQUADRA TERRITORIALE UU.CC.

9.1. Laddove, a livello territoriale, siano presenti almeno 5 (cinque) UU.CC. Operative, Il Consiglio Direttivo Territoriale può costituire, con apposita delibera, la Squadra Territoriale afferente al Gruppo Regionale UU.CC..

9.2. Durante ogni attività operativa l'Unità d'intervento di base deve essere composta da un minimo di 2 (due) conduttori, di cui 1 (uno) con cane operativo e 1 (uno) conduttore di supporto (preferibilmente con cane operativo) che partecipa all'attività.

9.3. Il Responsabile di Unità di intervento dovrà essere identificato nella figura dell'operatore con maggiore esperienza.

10. IL TRAINER UNITÀ CINOFILA

10.1 Il Trainer Unità Cinofila, è un volontario/dipendente che ha superato il percorso formativo previsto dall'apposita scheda corso per la specifica competenza.

10.2 Partecipa, su nomina del Referente Tecnico Regionale UU.CC. di appartenenza, allo svolgimento delle prove di verifica di operatività annuale.

10.3 Per le Regioni ove non fossero presenti Trainer UU.CC., il Referente Tecnico Regionale UU.CC. richiede al Referente Tecnico Nazionale UU.CC. supporto per la nomina di apposito Trainer da impiegare nello svolgimento dell'attività.

10.4 Il percorso formativo si compone:

a) nel progressivo apprendimento teorico-pratico di esercizi incentrati sulla formazione pratica;
b) nel progressivo consolidamento delle competenze;
c) in simulazioni di intervento;
d) nell'approfondimento teorico;
e) nello sviluppo di tecniche, manovre e conoscenze specifiche dell'attività.

10.5 I Trainer Unità Cinofila e i Referenti Tecnici Regionali UU.CC., concordano gli sviluppi formativi regionali e pianificano le necessità formative territoriali in accordo con il Referente Tecnico Nazionale UU.CC., sotto il coordinamento del Responsabile dell'U.O. Soccorsi Speciali e Formazione Emergenza.

10.6 I Trainer UU.CC. si incontrano, secondo un programma annuale redatto dal Referente Tecnico Nazionale UU.CC., in eventi congiunti per testare gli standard operativi e verificarne l'adeguatezza per le operazioni emergenziali,

preventivamente concertati con il Delegato Tecnico Nazionale dell'Area Operazioni Emergenza e Soccorsi.

10.7 Collaborano con i Referenti Tecnici Regionali UU.CC. alla stesura delle statistiche regionali.

10.8 All'interno delle attività di formazione, addestramento e mantenimento dell'operatività delle Unità Cinofile, i Trainer UU.CC. hanno il compito di:

a) valutare le capacità delle Unità Cinofile, il loro apprendimento dei contenuti didattici ed i livelli di applicazione degli stessi;
b) valutare le capacità delle Unità Cinofile nelle fasi addestrative e l'applicazione delle metodiche tecniche di addestramento negli scenari simulati (processi di selezione, verifica e mantenimento delle abilità tecniche);
c) formare le Unità Cinofile sulle capacità individuali di squadra e sul mantenimento dello standard previsto compreso il mantenimento di operatività;
d) aggiornarsi costantemente sulle metodiche e sulle tecniche didattiche, addestrative secondo quanto stabilito dalle relative schede di verifica di operatività annuale.

10.9 I Trainer Unità Cinofile hanno l'obbligo di monitorare, verificare il percorso formativo delle Unità Cinofile presenti in regione o assegnate dai Referenti Tecnici Regionali UU.CC. annotando l'attività sul libretto personale di ciascun operatore. Hanno altresì obbligo di redigere relativo Report di attività da inviare al RTR UU.CC..

10.10 Ogni Trainer UU.CC. ha l'obbligo di valutare la sicurezza di ogni sito prima di procedere a qualsiasi attività tramite le seguenti procedure specifiche:

a) comunicare alla Sala Operativa territorialmente competente le coordinate della zona/zone ove verrà svolta l'attività;
b) verificare preventivamente per la ricerca in superficie il sito per escludere potenziali pericoli;
c) redigere l'elenco dei partecipanti e condividere preventivamente le norme sulla sicurezza, segnalazioni sonore previste e vie di fuga;
d) verificare l'utilizzo dei DPI;
e) predisporre preventivamente accordi con la clinica veterinaria più vicina al sito di svolgimento attività;
f) identificare, tra i partecipanti il referente per il coordinamento dell'attività;
g) verificare la presenza esclusiva del personale strettamente autorizzato;
h) verificare ulteriori aspetti variabili in funzione dello scenario.

11. IL FORMATORE UNITÀ CINOFILA

11.1 Il Formatore di Unità Cinofile:

a) ha competenze legate alle metodologie e progettualità didattiche;
b) ha competenza avanzata sulle metodiche di addestramento legate all'attività di ricerca, soccorso tecnico ed in ambito sociale;

c) ha il compito primario di formare i Trainer cinofili in grado di trasmettere le competenze necessarie per la formazione, di unità cinofile nelle specialità definite;
d) trasferisce al Trainer Cinofili, competenze sociali, metodologiche e tecniche relative alla disciplina di riferimento;
e) valuta le conoscenze dei Trainer Cinofili, le loro capacità legate alle metodiche tecniche di addestramento dei cani, le loro capacità nel trasmettere i contenuti tecnici ai discenti (processi di selezione, verifica e mantenimento delle abilità tecniche);
f) trasmette ai discenti i contenuti didattici e addestrativi secondo gli standard e i parametri previsti dalle apposite schede di formazione e mantenimento qualifica;
g) monitora e verifica il percorso formativo del Trainer UU.CC. e annotare l'attività sul libretto personale. Ha l'obbligo di redigere apposito Report di attività da inviare al Responsabile del Centro Nazionale di Formazione in Materia d'Emergenza e per conoscenza al RTN UU.CC.;
h) si aggiorna sulle metodiche tecniche ed addestrative inerenti ai cani, al soccorso e al sociale attraverso quanto indicato nelle apposite schede di formazione e mantenimento della qualifica.

12. UNITÀ CINOFILA OPERATIVA IN RICERCA E SOCCORSO IN SUPERFICIE E MACERIE

12.1 Le Unità Cinofile operative da Superficie e Maceria, sono le unità di soccorso tecnico specialistico deputate all'intervento in ambito di emergenza.
12.2 Le Unità Cinofile operative da Superficie e Maceria svolgono attività di supporto agli Enti e Organismi preposti che coordinano il soccorso e gli interventi tecnici urgenti.
12.3 L' Unità Cinofila operativa da Superficie e Maceria registra il suo percorso formativo e di attività sul libretto personale inserendo le presenze agli addestramenti ed interventi, certificati dal proprio Trainer UU.CC. e/o in fase di interventi operativi certificati dal referente delle operazioni.
12.4 Le Unità Cinofile operative da Superficie e Maceria partecipano alle sessioni addestrative previste e programmate dal Referente Tecnico Regionale di specialità secondo le sessioni e la programmazione annuale stabilita.
12.5 Le Unità Cinofile, a qualsiasi livello, che praticano attività all'interno della Croce Rossa Italiana devono sempre rispettare quanto previsto dalla regolamentazione CRI con particolare riguardo a:
a) nello Statuto CRI;
b) nel Codice Etico;
c) nel Regolamento sull'organizzazione e le attività dei Volontari CRI;
d) nel Regolamento di organizzazione delle attività del settore emergenza CRI;
e) nel Regolamento generale dei Soccorsi Speciali;

f) nei regolamenti e nelle norme vigenti per la CRI.

12.6 Gli operatori cinofili CRI non possono svolgere attività cinofila a qualsiasi livello e in qualsiasi qualifica (ad esempio: in qualità di operatore, allievo, docente, discente e valutatore…), didattica, formativa, addestrativa e non, con soggetti privati e/o diversi dai soggetti istituzionali o in convenzione con la CRI in ambito territoriale, Regionale e Nazionale. Qualora l'operatore cinofilo partecipasse, senza autorizzazione da parte del Referente Tecnico Nazionale UU.CC. ad attività cinofila esterna alla CRI sarà segnalato all'organo di competenza diretta per il seguito previsto. È consentita la partecipazione ad attività formative, didattiche e addestrative di altre organizzazioni o enti cinofili solo a titolo personale e senza emblemi di CRI e senza l'uso della divisa CRI, avendo preventivamente informato il proprio Referente Tecnico Regionale. Per i cinofili CRI non è possibile svolgere le attività di cui al presente Regolamento anche in altre associazioni o enti.

12.7 In caso di mancata osservanza delle norme di mantenimento della qualifica l'Unità Cinofila viene dichiarata "non operativa".

12.8 Le Unità Cinofile, conseguita la qualifica, vengono inserite nell'Albo dei Soccorsi Speciali e comunicati tramite Gaia all'U.O. Soccorsi Speciali e Formazione Emergenza.

TITOLO III - GESTIONE DEI CANI

13. REGOLE INERENTI AI CANI

13.1 Dall'entrata in vigore del presente regolamento la copertura assicurativa del cane, effettuata tramite la "Convenzione per la messa a disposizione del cane per attività in Croce Rossa", ex "Allegato A ", è a carico del Comitato Territoriale CRI a cui appartiene il binomio. Fino a quel momento il cane deve avere copertura assicurativa privata per poter eseguire lo skill test di selezione.

13.2 Partecipano agli addestramenti i cani in regola con gli standard sanitari previsti.

13.3 L'identificazione del cane avverrà tramite lettura del microchip. Tale numero verrà associato come ID del cane.

13.4 Al superamento dell'esame verrà rilasciato un numero di brevetto al binomio.

13.5 Nel caso di morte/cambio animale verrà mantenuto lo stesso numero di brevetto con indicato il nuovo ID del cane (il numero di brevetto segue il conduttore).

13.6 Compiuto l'11° anno di età, tali unità non potranno più svolgere attività di ricerca e soccorso su macerie e superficie, potranno dedicarsi alle attività sociali (ACAS I Liv.).

13.7 Lo standard sanitario valevole per le nuove unità cinofile sarà normato dal seguente regolamento a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

13.8 Nel percorso formativo descritto, è vietata ogni forma di maltrattamento animale e coercizione nei confronti del cane, così' come previsto dalle norme vigenti. Ogni persona appartenente al settore cinofilo ha l'obbligo etico-morale di denunciare internamente ed alle autorità competenti ogni situazione di maltrattamento o sofferenza.

13.9 Tutti i presidi utilizzati per le varie attività operative ed addestrative, devono essere a norma di legge e in ogni caso sono vietati tutti i sistemi di tipo coercitivo.

14. MEDICO VETERINARIO

14.1 Le commissioni nominate, per ogni percorso formativo devono avvalersi della professionalità di un Medico Veterinario CRI o esterno che sia in regola con le abilitazioni previste dell'Ordine Professionale.

14.2 Tale figura ha il compito di monitorare i documenti e lo stato di salute dei cani nelle seguenti fasi:

a) a inizio corso (skill test di ingresso, corsi, esercitazioni, addestramenti di livello superiore che coinvolgono più unità cinofile);

b) a fine corso (prove di esame).

14.3 La commissione provvederà a contattare il singolo professionista concordando le date utili.

TITOLO IV – OPERATIVITÀ

15. OPERATIVITÀ

15.1 L'Unita Cinofila, per rimanere nello stato operativo, deve svolgere le attività previste per il mantenimento della qualifica indicate nelle apposite schede di formazione presenti nel catalogo corsi della Formazione su GAIA.

15.2 Le Unità Cinofile dovranno mantenere lo stato "operativo" in tutte le specializzazioni in loro possesso. Nel caso in cui l'Unità Cinofila non ottemperi a quanto previsto per il mantenimento della/e Specializzazione/i viene considerato "non operativo" per la relativa specializzazione.

15.3 L'Unità Cinofila per partecipare ad attività addestrative dovrà comunque essere risultata idonea ai controlli sanitari previsti per l'attività come indicato dal Regolamento sulla tutela della sicurezza e della salute dei Volontari.

15.4 Ogni Operatore "non operativo" per rientrare nel ruolo "operativo" dovrà superare con esito positivo la visita medica, la prova di efficienza fisica ed un aggiornamento teorico-pratico stabilito dal catalogo corsi della Formazione su GAIA. Una volta riqualificato sarà inserito nuovamente nei ruoli operativi.

15.5 La permanenza nello status "non operativo" per più di due anni (dalla data dell'ultima riqualifica) comporta la perdita della qualifica UU.CC.. Per rientrare negli elenchi dovrà sostenere nuovamente il percorso formativo di base.

15.6 Possono essere previste sessioni straordinarie per il mantenimento dello stato operativo, nel caso di recupero infortunati o per coloro che per motivazioni particolari non sono riusciti a farle entro il termine previsto. Tali sessioni sono autorizzate dal DTN AOES, per il tramite del Referente Tecnico Nazionale UU.CC. su richiesta del Referente Tecnico Regionale, curandone la successiva organizzazione.

15.7 I verbali di operatività vengono redatti su GAIA.

15.8 La prova annuale di mantenimento dell'operatività andrà eseguita entro il 30 aprile di ogni anno solare. Le modalità di riqualifica sono dettagliate all'interno delle schede corso per l'Unità Cinofile presente su GAIA.

15.9 Una volta convocata la sessione dal Referente Tecnico Nazionale UU.CC., su richiesta del Referente Tecnico Regionale UU.CC. e col parere del Responsabile dell'U.O. Soccorsi Speciali e Formazione Emergenza, gli esiti di tale sessione saranno registrati sul portale Gaia a cura del Referente Tecnico Regionale UU.CC.. Il verbale di riqualifica riporterà l'esito finale della prova.

15.10 Non appena registrata la riqualifica, l'operatore verrà automaticamente portato allo status "operativo" e generata la card per l'anno in corso da parte di GAIA.

15.11 La mancata presenza ad addestramenti superiore ai 3 mesi consecutivi senza giustificato motivo, rende l'Unità Cinofila "non operativa". Nel caso di assenza giustificata il Trainer e il RTR UU.CC. valuteranno il reintegro.

15.12 Gli addestramenti obbligatori corrispondono a 5 sessioni mensili, può essere considerata sessione anche la partecipazione a:

- attività di Emergenza UU.CC.;

- attività formativa UU.CC..

15.13 Tutte le attività cinofile devono essere svolte secondo standard operativi di sicurezza preventivamente redatti.

16. ADDESTRAMENTI

16.1 Lo standard formativo prevede per gli addestramenti:

a) 30% di attività in aree di preparazione specifica (aree per prove di obbedienza – socializzazione ed esercizi specifici di base, medi ed avanzati);
b) 70% di attività in aree formative o zone compatibili alle aree di intervento.

16.2 Durante queste attività lo svolgimento deve prevedere:

a) attività mirate e programmate (addestramento formativo specifico);
b) applicazione del ciclo formativo – ciclo emergenziale;
c) preparazione (pre-allerta – allerta – riunioni del personale);
d) mobilitazione verso le aree/scenari;
e) operazioni di ricerca e soccorso;
f) debriefing finale attività e redazione report derivante.

TITOLO V – MATERIALI

17. ELENCO DEI MATERIALI UTILI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

17.1 Il set cane da soccorso si compone in:

a) collare a sgancio rapido di tela (collare a catena a maglia larga per elisoccorso);
b) guinzaglio della lunghezza di 1.5 m;
c) ciotole fisse e pieghevoli e set per rifornimento idrico;
d) set per primo soccorso veterinario portatile;
e) pettorina identificativa "Unità cinofila CRI";
f) imbrago per calata o recupero uomo/cane;
g) imbrago "spallabile" per trasporto del cane;
h) cordino e fettuccia con moschettoni (per eventuale trasporto su elicottero) e museruola non sfilabile;
i) box (Kennel singola) per trasporto in auto o elicottero con apertura frontale (tipo Atlas 50, 60,70 in funzione della dimensione del cane).

17.2 Il set conduttore si compone in:

a) scarponi DPI III Cat. come da capitolato CRI (macerie);
b) scarponcino da montagna con protezione alta caviglia (superficie);
c) casco da lavoro da capitolato CRI (per operazioni GSAR e USAR);
d) guanti da lavoro EN388 (per operazioni GSAR e USAR);
e) guanti in nitrile monouso;
f) sacca per primo soccorso sanitario;
g) Gps cartografici e cavi per upload dati + doppia pila + memory card;
h) apparato radio CRI;
i) bussola e altimetro;
j) luce frontale per casco;
k) luce portatile led;
l) batterie di scorta per tutti gli apparati;
m) ghette;
n) scarponi non DPI per la ricerca in superficie;
o) giubbotto softshell e passamontagna;
p) zaino da intervento con aperture frontali (modello trekking) e copri zaino;
q) fumogeni da segnalazione;
r) borraccia con moschettone;
s) fune statica da 20 mt e 5 moschettoni (paralleli e pera);
t) fettucce da 80, 60 cm.;
u) imbrago da lavoro componibile e a norma;
v) mantellina e copertina termica;
w) mascherine FFP2;
x) occhiali protettivi;
y) roncola e coltello;
z) doppie vestizioni per cambi;

aa) contenitori stagni;
bb) fischietto;
cc) bastoncini da trekking;
dd) sacca per primo soccorso sanitario.

17.3 Con riferimento al set squadra, il numero delle strumentazioni è in funzione del numero di appartenenti alla Squadra.

17.4 In caso di perdita dei requisiti di operatività da parte del personale i materiali regionali assegnati vanno ritirati e catalogati dal Referente Tecnico Regionale UU.CC..

TITOLO VI – DISPOSIZIONI

18. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

18.1 Qualsiasi disposizione in contrasto con il presente Regolamento è abrogata.

18.2 Per quanto non specificatamente menzionato nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento Generale dei Soccorsi Speciali ed alle schede corsi e operatività presenti nel catalogo formativo presente su GAIA.

18.3 Dall'entrata in vigore del presente Regolamento il contratto di accordo per l'utilizzo del cane per unità cinofila, identificato come "convenzione per la messa a disposizione del cane per attività in Croce Rossa" non sarà più oggetto del rilascio di un numero di brevetto, inserito all'interno dell'albo Soccorsi Speciali". Tale contratto rimarrà valido e verrà registrato attraverso il portale GAIA.

18.4 Gli operatori in precedenza brevettati per singola specializzazione Maceria o Superficie dovranno, entro il 30 aprile 2023 integrarlo del titolo mancante, previa partecipazione al primo corso disponibile.

18.5 I brevetti per le specializzazioni socio-assistenziali elencate all'articolo 2.2.b del precedente Regolamento delle Unità Cinofile (maggio 2019), vale a dire:

a) pet therapy;
b) attività dimostrative, didattiche, di prevenzione e promozionali,

verranno convertiti nei brevetti ACAS, con principio di equipollenza, inseriti negli schemi di equipollenza Area Emergenza approvati e comunicati con delibera del CDN. Tali brevetti avranno valenza annuale e andranno rinnovati entro il 30 aprile dell'anno successivo tramite apposita scheda di riqualifica.

18.6 Le seguenti specializzazioni:

a) figurante cinofilo;
b) figurante/logista cinofilo;
c) logista cinofilo,

sono qualifiche non più previste negli attuali regolamenti, ma non possono essere abrogate o cancellate come da articolo 78.3 del Regolamento dei corsi di formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana.

18.7 Dovranno completare il percorso formativo integrativo per acquisire il titolo UU.CC.SMSUP (Operatore in Ricerca e Soccorso in Superficie e Macerie) come da scheda corso presente sul portale Gaia entro il 30 aprile 2024:

a) Operatore UU.CC. superficie;
b) Operatore UU.CC. macerie.

18.8 Una volta istituita la Commissione Tecnica Nazionale UU.CC., si provvederà alla definizione e revisione dei:

a) capitolati tecnici dei materiali e dei mezzi;
b) protocolli operativi;
c) schede tecniche per il Catalogo dei corsi di formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana;

d) Manuale delle UU.CC. USAR e GSAR della Croce Rossa Italiana.

18.9 Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore alla data della sua approvazione.

TAVOLA DELLE REVISIONI

N.	*Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale*	
0	11 maggio 2019	*Approvazione*
1	29 maggio 2021	*Prima revisione*
2	8 aprile 2022	*Seconda revisione*
3	==========	*Terza revisione*
4	==========	*Quarta revisione*
5	==========	*Quinta revisione*